



Regione Calabria  
Dipartimento Sviluppo Economico  
Settore Industria - Servizio Infrastrutture, EE.LL.  
oooooooooooooooooooo

Via Paolo Orsi - Catanzaro

Prot. n. 118358 SIAR

Catanzaro, li

*16/04/2015*

Ai Responsabili SUAP  
dei Comuni della Regione Calabria

Ai Responsabili degli Uffici Tecnici /Urbanistici  
dei Comuni della Regione Calabria

Ai Comandi Provinciali dei VV.F  
Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone

Alle Agenzie delle Dogane  
Catanzaro e Reggio Calabria

Al Coordinamento Asso Petroli Regione Calabria  
Via ss.18 località Principessa  
87032 Amantea CS

Associazione Compagnie Petrolifere  
Unione Petrolifera  
Roma

Ai Presidenti degli Ordini Professionali  
della Regione Calabria

Oggetto: Gestione dei procedimenti inerenti gli impianti di distribuzione carburanti stradali (DPR 160/2010, DCR 584/1995, Direttive regionali pubblicate sul BURC n.120 del 9.12.1999 in esecuzione al D.lgs 32/98, così come modificato e integrato dal D.lgs 346/99 e dal D.L. 383/99, DGR 837/2004, Disposizioni impartite dalle leggi statali di Settore tra cui anche il DL 98/2011, convertito con legge 111/2011)

Il DPR 160/2010 ha introdotto l'obbligo della presentazione delle pratiche da parte dell'impresa per via esclusivamente telematica ed ha ribadito che le pratiche devono essere presentate al SUAP del Comune di interesse, complete di tutta la documentazione necessaria per ogni Ente o Ufficio interessato ai procedimenti (verifiche o autorizzazioni).

Gli impianti di distribuzione carburanti rientrano pienamente nella normativa del DPR 160/2010 e della Direttiva europea sui servizi 2006/123/CE – recepita in Calabria con il Regolamento Regionale 1/2010 - per cui le procedure autorizzatorie per i nuovi impianti, per l'ampliamento di impianti esistenti, per i sub

ingressi, ecc, devono essere presentate, esclusivamente, al SUAP comunale e - per i Comuni aderenti al Sistema Regionale dello Sportello Unico- vengono inserite e gestite telematicamente tramite il portale regionale [www.calabriasuap.it](http://www.calabriasuap.it), dove opera la maggioranza degli Enti terzi.

Nella fase autorizzatoria - relativa sia alle nuove realizzazioni di impianti, che agli interventi di modifica o di potenziamento con altri prodotti, quali Metano e/o GPL, che necessitino di autorizzazioni, permessi o nullaosta - il Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro e Politiche Sociali della Regione Calabria, non viene coinvolto nel procedimento amministrativo.

La partecipazione del Dipartimento regionale è limitata, esclusivamente, alla fase di collaudo (che è successiva alla realizzazione) e la documentazione tecnica di interesse dello stesso Dipartimento è quella relativa alla situazione progettuale definitiva, utile per il collaudo stesso.

Il Collaudo è volto, dunque, ad accertare l' idoneità tecnica ed amministrativa dell'impianto petrolifero, nonché la conformità delle opere realizzate alle disposizioni normative vigenti (DCR 584/1995, Direttive regionali pubblicate sul BURC n. 120 del 9.12.1999 in esecuzione al D.Lgs 32/98 - così come modificato e integrato dal D.Lgs 346/99 e dal D.L. 383/99 - DGR 837/2004), nonché le disposizioni impartite dalle leggi statali di Settore tra cui anche il DL 98/2011, convertito con legge 111/2011).

Il collaudo, può riguardare sia gli impianti di distribuzione carburanti di nuova costruzione, sia gli impianti preesistenti sottoposti a ristrutturazione totale o a potenziamento (nelle ipotesi previste dalla DCR 584/1995), sia gli impianti sottoposti alla verifica quindicennale, secondo quanto riportato all'art. 1 comma 5 del D.Lgs. 32/98 e può avvenire attraverso due modalità, a scelta dell'azienda:

1. **COLLAUDO AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DPR 160/2010:** a conclusione dei lavori il soggetto interessato inoltra al SUAP la "*Comunicazione di fine lavori*", presentando la documentazione prevista dall'art. 10 del DPR 160/2010. E', dunque, necessario che venga resa disponibile, tramite il sistema (o trasmessa a mezzo PEC per i Comuni non aderenti) la seguente documentazione:
  - la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'intervento al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  - nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato;
  - gli estremi del titolo autorizzatorio unico per la realizzazione dell'impianto o titolo equipollente nel caso di modifiche all'impianto che debbano essere sottoposte a collaudo, completo dei relativi elaborati grafici e di tutti i pareri, nullaosta ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso il parere preventivo dell'Agenzia delle Dogane e dei Vigili del Fuoco. Nel caso dei Comuni aderenti a Calabriasuap è sufficiente che le aziende indichino il "codice univoco nazionale" della pratica SUAP presentata, attraverso il portale regionale, in occasione della realizzazione o modifica dell'impianto di carburante che ha generato la necessità di implementare il procedimento di collaudo;
  - le comunicazioni di inizio, *ove prevista*, e di fine lavori;
  - se prevista l'autorizzazione o attestazione di avvenuta presentazione di denuncia dei lavori, ai sensi della L.R. n° 35/2009 e s.m.i. e del Regolamento Regionale n° 7/2012 (*ndr: relativa la normativa antisismica*), attraverso l'inserimento nel portale regionale della ricevuta rilasciata da SI-ERC, fatta salva la procedura per gli interventi ricadenti tra le "*opere minori*" di cui al D.G.R. n° 12 del 28/01/2013;
  - autorizzazione per l'apertura degli accessi carrabili nei nuovi impianti o per la modifica degli accessi se l'intervento ne ha comportato la variazione negli impianti preesistenti;
  - dichiarazioni e/o certificazione di conformità degli impianti e delle attrezzature;
  - la Segnalazione Certificata di Inizio attività ai fini della normativa sulla prevenzione incendi, ai sensi degli articoli 4 e 10 del DPR 151/2011

- eventuale Dichiarazione, *a firma congiunta del titolare dell'impianto e del Direttore dei lavori*, sulla eccessiva onerosità tecnica o economica per l'installazione di più tipologie di carburanti o del metano per autotrazione, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 1/2012, convertito con Legge 27/2012, che ha modificato l'art. 83-bis del D.L. 112/2008 (a sua volta convertito con Legge 133/2008).

L'impresa, ai sensi dell'art. 10 del DPR 160/2010, può avviare l'attività dalla data di presentazione del collaudo, ferma restando la necessità di ottenere la licenza fiscale dal competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane di cui all'art. 25 del D.lgs 504/1995, secondo la procedura tradizionale, in quanto esclusa dalla normativa di settore.

Il SUAP, ai sensi predetto art. 10 del DPR 160/2010, cura la trasmissione della pratica, entro 5 giorni dalla ricezione della certificazione di collaudo, agli Enti interessati (Regione Calabria, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane, Anas, Provincia, ecc.) attraverso la sezione "verifiche" del Portale telematico regionale (o comunque attraverso la PEC per i SUAP non aderenti a CalabriaSuap), richiedendo la verifica della documentazione presentata.

Gli Enti interessati sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente – anche attraverso un eventuale sopralluogo - entro i successivi 90 giorni, con l'impegno di dare comunicazione degli esiti delle verifiche stesse al SUAP, attraverso la sezione "verifiche" del Portale telematico regionale (o comunque attraverso la PEC per i SUAP non aderenti a CalabriaSuap), trascorso il 90° giorno, nel caso in cui non sia pervenuta detta comunicazione da parte degli enti, l'impianto è da considerarsi rispondente alla normativa vigente.

Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di ultimazione lavori nelle forme prevista dal portale regionale (Sezione "Comunicazioni"). L'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.

2. **COLLAUDO TRAMITE LA COMMISSIONE:** in assenza della presentazione della *Certificazione di collaudo* da parte del tecnico abilitato del Committente ai sensi dell'art. 10 del DPR 160/2010, il SUAP su istanza del Soggetto interessato, convoca la Commissione regionale petrolifera, di concerto con gli Enti coinvolti nella procedura, per l'effettuazione del collaudo, con le modalità di cui all'art. 13 della D.C.R. 584/1995, utilizzando esclusivamente il canale telematico del portale regionale (o comunque la PEC per i SUAP non aderenti a CalabriaSuap).

Anche in questo caso l'azienda deve rendere disponibile la documentazione elencata al punto 1, con l'eccezione della Certificazione di collaudo.

Le riunioni delle Commissioni di collaudo vengono concordate tra il SUAP comunale, il Dipartimento Regionale Attività Produttive e gli altri Enti coinvolti, preferibilmente nei giorni di Lunedì e Mercoledì, attraverso una richiesta inviata dal SUAP al Dipartimento Regionale Attività Produttive ed altri Enti coinvolti, tramite l'apposita funzione "Comunicazioni" del sistema CalabriaSUAP (o attraverso la PEC per i Comuni non aderenti).

Una volta stabilita la data del Collaudo, lo stesso viene comunicato ufficialmente dal SUAP, tramite la sezione comunicazioni, al Soggetto interessato e alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte.

Si precisa che gli eventuali oneri per le verifiche ed i sopralluoghi, in entrambi i casi sopra elencati, sono posti a carico dell'impresa richiedente.

Ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe tributaria, il rappresentante regionale, qualora il collaudo dovesse riguardare un impianto di distribuzione carburanti, classificabile come "no logo", provvederà ad inviare la copia del verbale di collaudo dell'impianto al Settore Regionale Tributi, sempre tramite il portale, utilizzando la funzione apposita della piattaforma regionale, in esecuzione a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, della L.R. n. 34 del 29 dicembre 2010.

Alla luce di quanto sopra esposto, nello spirito della suddetta normativa, questo Dipartimento Regionale, per i Comuni aderenti al portale regionale [www.calabriasuap.it](http://www.calabriasuap.it) accetterà, a partire dal **4 maggio 2015**, le richieste di collaudo o di verifica delle attestazioni dell'impresa richiedente, per il solo tramite del portale regionale.


Si precisa altresì, che – sempre a decorrere dal **4 maggio 2015**, e sempre per i Comuni aderenti al Sistema regionale CalabriaSUAP – questo Dipartimento, effettuerà le verifiche sulle asseverazioni di collaudo o parteciperà alle Commissioni di collaudo, solo se il procedimento attivato per la realizzazione delle opere – la cui data di presentazione sia comunque successiva al **4 maggio 2015** (data di entrata in vigore delle presenti disposizioni) – sia stato gestito interamente, fin dalla richiesta di permesso di costruire per la realizzazione o la modifica di un impianto esistente, per via telematica dal SUAP comunale attraverso il portale regionale CalabriaSUAP.

Tutte le richieste di permesso di costruire per la realizzazione o modifica di impianto carburante, che risultino inoltrate direttamente agli uffici tecnici comunali e non al SUAP di riferimento, saranno da considerarsi illegittime ai sensi della normativa vigente.

Si dispone, infine, ai sensi dell'art. 23 della Legge 161/2014 (che ha modificato l'art. 28, comma 7, del Decreto Legge 98/2011, convertito con la Legge 111/2011), che non vi siano vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, **ovunque siano ubicati** (in centro abitato e fuori dal centro abitato) gli impianti di distribuzione.

Si invitano i Presidenti degli Ordini professionali interessati a questo tipo di procedura ad informare i propri iscritti e i SUAP a realizzare opera di informazione territoriale ad esclusivo vantaggio delle imprese e attività economiche della Regione.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Domenico Sodaro



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott. Francesco VENNARI

